

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

20/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

1

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE



Progressioni verticali per posti unici solo con concorso pubblico – Il parere n. 64 del 30 marzo 2009 della Corte dei Conti della Lombardia

La Corte dei Conti della Lombardia, con parere 64 del 30 marzo 2009, si è pronunciata in materia di progressioni verticali sostenendo che nella PA si possono espletare solo concorsi pubblici e ciò anche in relazione alle procedure cosiddette di progressione verticale.

Il parere della Corte dei Conti muove da una richiesta di parere da parte di un Ente Locale in merito alle modalità con cui attribuire, ad un dipendente la progressione verticale alla categoria superiore a quella di appartenenza.

Anzitutto la Corte, richiamando l'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, afferma che la progressione verticale costituisce una novazione del rapporto di lavoro, che, come tale, rientra nel concetto di "assunzione" ed è sottoposta alla regola generale del pubblico concorso e ai vincoli normativi in materia di spesa per il personale.

L'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 infatti, costituisce attuazione del precetto costituzionale secondo il quale le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengono tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.

La Corte inoltre richiama la recente giurisprudenza in materia di giurisdizione sul pubblico impiego, che ha più volte ribadito il principio secondo cui il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce l'accesso ad un nuovo posto di lavoro ed è, pertanto, soggetto alla regola del pubblico concorso (ex multis: Corte cost. 24 luglio 2003, n. 274; Cass. SS.UU. Civ. 15 ottobre 2003, n. 15403; Cons. di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2988).

Conclude pertanto la Corte "..... si ritiene che la progressione verticale sia effettuabile in conformità ai principi sopra illustrati, con la precisazione che, trattandosi di un solo posto da mettere a concorso, non potrà effettivamente essere prevista alcuna riserva a favore di soggetti già dipendenti dell'ente e pertanto la procedura concorsuale dovrà essere interamente aperta anche ai soggetti esterni".

ICI abitazione principale – Comunicato del 3 aprile 2009 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Il Ministero dell'Interno ha emanato il comunicato del 3 aprile 2009 in materia di ICI che di seguito si riporta:

"In applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, per l'Imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale stabiliva un'ulteriore detrazione pari all' 1,33 per mille della base imponibile, questo Ministero con decreto del 15 febbraio 2008 ha approvato il certificato per consentire ai Comuni di indicare il conseguente minor gettito registrato.

A partire dall'anno 2008, a seguito dell'esenzione dall'ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ed alla conseguente abrogazione delle norme relative all'ulteriore detrazione, questo Ministero ha dato seguito all'intesa raggiunta il 12 giugno 2008 nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed ha utilizzato in via provvisoria la medesima certificazione approvata con il decreto del 15 febbraio 2008, per rimborsare la minore imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad



abitazione principale, nella misura dei fondi stanziati per l'anno 2008 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 77-bis, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, entro il 30 aprile 2009, i Comuni debbano trasmettere al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato nell'anno 2008, il cui modello è stato approvato con DM del 1° aprile 2009.

Per gli adempimenti connessi alla certificazione, il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo esclusivamente di collaborazione con i Comuni, hanno raccolto ed elaborato alcuni dati riguardanti la situazione dell'ICI relativa all'abitazione principale per l'anno 2007.

Tali dati saranno consultabili a partire dal giorno 6 aprile 2009 dai singoli enti interessati, al seguente indirizzo internet della pagina web del Dipartimento delle Finanze:

http://www.finanze.it/export/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/area_riservata_comuni.htm.

In particolare ogni Comune registrato al S.I.A.T.E.L.- Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali - accedendo al sopraindicato indirizzo, potrà conoscere i dati relativi all'abitazione principale per l'anno 2007 provenienti dai modelli F-24, dagli affidatari del servizio di riscossione dell'imposta, da Poste italiane S.p.a., dalle tesorerie comunali, nonché quelli risultanti dalle certificazioni di cui al decreto 15 febbraio 2008. I Comuni non ancora registrati a S.I.A.T.E.L. o con password scaduta devono richiedere l'abilitazione tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che i dati in questione costituiscono indicazioni importanti per i Comuni ed al contempo una base conoscitiva di partenza per la compilazione della certificazione per l'anno 2008 da trasmettere entro il 30 aprile 2009, e potranno essere, inoltre, utilizzati dall'organo di revisione tenuto alla sottoscrizione del certificato e dalla Corte dei conti cui è riservata la verifica degli stessi, come previsto rispettivamente dai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Le modalità di determinazione dell'IRAP e degli obblighi dichiarativi e di versamento d'imposta nel caso di trasformazione di una IPAB in fondazione di diritto privato – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 90/E del 1° aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di IRAP con la risoluzione n. 90/E, in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile e della relativa aliquota applicabile nel caso specifico della trasformazione di una IPAB in fondazione di diritto privato, affermando che non è accoglibile la tesi secondo cui tale trasformazione non determina, agli effetti tributari, una successione di soggetti giuridici, ma solo un mutamento della veste giuridica da ente pubblico non commerciale a ente privato non commerciale.

Secondo l'Agenzia infatti, ai fini IRAP, la disposizione recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nell'elencare, al comma 1, i soggetti passivi dell'imposta, individua, alla lettera *e)*, fra l'altro, gli enti privati non commerciali, e alla lettera *e-bis*), le «*amministrazioni pubbliche*» di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fra le quali sono ricompresi gli enti pubblici non economici.

Lo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, in relazione alle stesse tipologie di soggetti, agli articoli 10 e 10-*bis*, distinte modalità di determinazione della base imponibile IRAP nonché, all'articolo 16, diverse aliquote d'imposta.

Conseguentemente, secondo l'Agenzia, il mutamento della qualificazione giuridica da ente pubblico non economico a ente privato comporta una distinta soggettività passiva e pertanto l'applicazione di un differente regime tributario ai fini IRAP.



Applicazione dell'imposta di bollo alle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico da parte di partiti politici per volantinaggio fuori dal periodo elettorale – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 1° aprile 2009

Con riferimento a quanto contenuto all'art. articolo 5, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici),* l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire quale deve essere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo applicabile alle istanze presentate dai partiti politici all'amministrazione comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per volantinaggio fuori dal periodo elettorale, e alle relative autorizzazioni.

Secondo l'Agenzia l'ipotesi esentativa è applicabile a tutti gli atti espressione dell'attività dei movimenti o dei partiti politici qualora questi siano disciplinati da fonti primarie (disposizioni legislative) o secondarie (regolamenti) e conseguentemente è valida solo nel periodo elettorale.

Al contrario le istanze presentate all'amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni non rientrano nella suddetta previsione, configurandosi come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica.

Conseguentemente le istanze in argomento e le relative autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa la DPR 642 del 1972.

Ministero dell'Interno: Dossier legislativo sulla manovra finanziaria. Una sintesi dei provvedimenti legislativi e dei disegni di legge da giugno 2008 a giugno 2009 inerenti la manovra finanziaria adottata dal Governo

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul sito del dicastero un dossier, a cura dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, che raccoglie le schede di sintesi di tutti i provvedimenti legislativi emanati e dei disegni di legge in corso di esame al Parlamento, dal mese di giugno 2008 al mese di marzo 2009, inerenti la manovra finanziaria adottata dal Governo ed i relativi collegati.

La raccolta dà un quadro d'insieme sulle iniziative intraprese in tema di stabilizzazione triennale della finanza pubblica e di contenimento e superamento degli effetti derivanti dall'attuale crisi economico-finanziaria.

Per approfondimenti:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0717_Dossier_manovra_fin anziari_e_collegati_giugno_2008-marzo_2009.pdf



Ministero dell'Interno: Election day 2009 – Online le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

In vista delle prossime consultazioni elettorali, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Le Istruzioni sono disponibili in tre file riguardanti rispettivamente:

- l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale;
- l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Per quanto concerne le elezioni Amministrative, le istruzioni contengono le informazioni essenziali allo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per l'elezione alla carica di sindaco e di Consigliere comunale.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da parte delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è trattata unitariamente per le due categorie - previste dalla vigente legislazione - dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e dei Comuni con popolazione superiore a detto limite. Per approfondimenti :

 $http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0617_Elez._comunali_2009 ..pdf$

Conto Consuntivo 2008 – Le istruzioni e gli schemi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La Commissione Revisione negli enti locali dell'area Enti Pubblici del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto un documento relativo alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2008 e allo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2008.

Tale documento è stato elaborato come "guida operativa", può essere utilizzato, in tutto o in parte, adattandolo alle diverse realtà degli enti locali ed è corredato da tabelle elaborate in formato excel, con la possibilità di inserire i dati e di ottenere in automatico i risultati finali.

Riportiamo dalle premesse del citato documento le seguenti informazioni riassuntive :

"...L'articolo 239, comma 1° lettera d), del T.U.E.L. prevede che la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché



rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

La suddetta relazione deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque entro venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

<u>Il rendiconto per l'esercizio 2008 deve essere deliberato dal Consiglio entro il termine del 30 aprile</u> 2009.

Al rendiconto della gestione 2008 sono applicabili le disposizioni previste nella Parte II, Titolo VI del T.U.E.L. e i modelli utilizzabili sono quelli approvati con d.p.r. n. 194/96.

Il controllo sui documenti e valori che vanno a comporre il rendiconto deve essere effettuato applicando i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali ed in particolare del principio contabile n. 3, dedicato alla fase di rendicontazione.

L'organo di revisione deve verificare, in particolare, se la classificazione, la valutazione, l'esposizione dei valori ed il contenuto informativo dei documenti di rendiconto rispondono alle indicazioni contenute nel principio contabile n. 3.

I revisori, in sede di esame dello schema di rendiconto, devono effettuare una attenta analisi e verifica dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi e alle linee programmatiche basandosi su:

- 1. <u>RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA</u> che, in base a quanto previsto dall'articolo 231 del T.U.E.L., deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed evidenzia i criteri di valutazione delle componenti economiche e del patrimonio;
- 2. CONTO DEL BILANCIO che evidenzia il risultato complessivo della gestione finanziaria;
- 3. <u>CONTO ECONOMICO E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE</u>, obbligatorio solo per gli enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 164, legge 23/12/2005, n. 266 (tali enti, a partire dal rendiconto per l'anno 2006, possono presentare solo il conto del bilancio ed il conto del patrimonio).
- 4. <u>CONTO DEL PATRIMONIO</u> che rileva annualmente le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione;
- 5. <u>RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO</u> per le implicazioni ed effetti del mancato rispetto per l'anno 2008 per i Comuni con più di 5.000 abitanti.

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

L'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 a trasmettere una relazione sul rendiconto alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Tale relazione, ovviamente differenziata da quella indirizzata al Consiglio, verrà formulata sulla base dei criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei Conti e dovrà fornire dati oggettivi da cui emerga l'esistenza o meno di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. Dovrà inoltre consentire alle Sezioni regionali di controllo di valutare, anche con l'ausilio eventuale di altri strumenti informativi, il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio e dar conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione.



Gli organi di revisione sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo la loro relazione subito dopo l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale o provinciale. L'omissione o il ritardo nell'invio della relazione ostacolano l'esercizio del controllo della Corte dei conti, con la conseguente responsabilità dell'organo inadempiente. Le Sezioni fisseranno perciò un termine per l'adempimento, trascorso il quale, segnaleranno ai consigli comunali o provinciali gli organi che non abbiano ottemperato all'obbligo, per l'eventuale revoca del revisore, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, TUEL n. 267/2000".

Per approfondimenti:

http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/3477_amooarpxnq.doc

L'imposta di bollo sulla quietanza emessa all'atto di restituzione di somme indebitamente trattenute in relazione a Tributi Locali – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 3 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla prassi instaurata da alcuni agenti della riscossione che, nel caso di restituzione di somme indebitamente trattenute riguardanti tributi locali, come ad esempio la tassa di smaltimento rifiuti, non provvedono al rimborso integrale della somme predette, ma rimborsano la somma risultante al netto dell'addebito dell'imposta di bollo sulla quietanza.

E' stato pertanto richiesto all'Agenzia se ai contribuenti, cui è dovuta la restituzione di somme indebitamente trattenute concernenti tributi locali, debba essere addebitata l'imposta di bollo sulla quietanza.

Secondo l'Agenzia delle Entrate è esente dall'imposta di bollo sia l'istanza di rimborso di un tributo locale indebitamente trattenuto, che , in base dell'articolo 13, nota 2 lettera b), della tariffa annessa al DPR n 642 del 1972, la quietanza emessa all'atto del rimborso.

Conseguentemente è censurabile la prassi sopra detta.

Gli ultimi provvedimenti del Garante della privacy di interesse per gli Enti Locali in materia di: Archivi giornalistici online – Video sorveglianza – Rapporto di lavoro e accesso ai dati – Privacy dei minori a scuola

Archivi giornalistici on-line a prova di privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato alcune prescrizioni tecniche destinate agli editori di testate giornalistiche on line al fine di regolare le modalità di estrazione dei motori di ricerca dei dati personali contenuti in archivio.

Secondo l'Autorità, gli editori devono adottare le opportune misure tecniche per evitare l'estrazione di dati personali non più attuali o incompleti che possano ledere la riservatezza delle persone.



Videosorveglianza

Secondo il Garante della Privacy **n**on è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente.

L'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, pertanto il sistema di videosorveglianza non può trasformarsi in uno strumento di controllo a distanza dell'attività lavorativa, e ciò anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.

Rapporto di lavoro e accesso ai dati

Secondo il Garante della Privacy i lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro. Tali informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato.

Privacy dei minori a scuola

Il Garante della Privacy si è espresso in relazione ad una materia di particolare importanza quale quella della gestione a vario titolo di dati relativi ai minori.

In particolare il parere è rivolto agli insegnanti e alle autorità scolastiche e sottolinea l'importanza delle attività di sensibilizzazione, che mettano al corrente i ragazzi dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che li riguardano.

Venendo al parere, il Garante ha sostenuto che l'impiego di videocamere per garantire la sicurezza elle scuole, di dispositivi biometrici per l'accesso ai locali scolastici, o di badge muniti di Rfid deve avvenire solo ove necessario, tenendo conto del diritto alla privacy degli studenti ed evitando forme di "ipercontrollo" che potrebbero limitare il loro stesso sviluppo.

Il testo integrale dei pareri sopra brevemente descritti è reperibile sul sito del Garante:

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1602992

Bergamo, 6 aprile 2009

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord